

PUNTO 1 SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGI E PIERCING

1. Sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività in elenco, esclusi i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc.):

a) acconciatori: mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;

b) estetisti e solarium: mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; la superficie minima di ogni eventuale cabina singola di trattamento deve essere adeguatamente dimensionata in base alle attrezzature e al tipo di attività in essa svolte. Le pareti di separazione devono avere un' altezza non inferiore a metri 2.00, per permettere un' idonea aerazione della cabina.

c) tatuaggio e piercing: mq. 10 minimi per il locale principale dove si effettuano le procedure di tatuaggio e piercing. Vanno inoltre previsti degli spazi separati dal locale principale, designati per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione; inoltre deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono conservati i materiali puliti e la "zona sporca", quest'ultima provvista di vasca con acqua calda e fredda.

2. E' necessaria la dotazione di idonea ed apposita zona di attesa aerata naturalmente o artificialmente.

PUNTO 2 REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI DAGLI ADDETTI, DI NUOVA APERTURA

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di cui sopra, esclusi i locali accessori, devono avere requisiti dimensionali igienici ed impiantistici di seguito indicati:

a) altezza non inferiore 2.70 metri; è ammessa un' altezza non inferiore a 2.55 metri per attività che si svolgono al di sopra dei 1000 metri s.l.m.;

b) superficie aero-illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; in casi particolari di difetto e/o mancanza dei predetti valori (vincoli o impossibilità tecnica documentata e motivata) può essere ammesso un sistema di ventilazione artificiale realizzato secondo la Norma Tecnica Italiana UNI 10339 e s.m.i. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente, è indispensabile ricorrere ad illuminazione artificiale;

c) i locali accessori, così come definiti al PUNTO 1, possono avere altezze non inferiori a metri 2,40.

2. I servizi igienici devono essere interni all'esercizio e provvisti di adeguato ricambio d'aria naturale ovvero artificiale. Sono ammessi solo per le attività di acconciatore, in particolari casi adeguatamente motivati (centro storico, motivi strutturali..) anche servizi igienici esterni all'edificio o in comune ad altre attività (no food). I servizi igienici devono essere in numero e posizione adeguati, sia all'esigenza di riservatezza e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia ed inoltre devono essere dotati dei seguenti requisiti:

a) pavimento in materiale liscio, non sdruciolevole, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile;

- b) pareti rivestite in materiale liscio, lavabile e disinfettabile fino all'altezza di mt. 2,00;
- c) dotati di tazza, lavandino e box doccia (quest'ultima limitatamente agli esercizi di estetista);
- d) dotati di antibagno di profondità non inferiore a 90 cm, con porta a tenuta, avente gli stessi requisiti igienico-sanitari del bagno.

3. Locali ad uso spogliatoio attrezzati con numero sufficiente di armadietti, di adeguata capienza, lavabili e disinfettabili. Detti locali devono possedere rivestimenti con caratteristiche igienico-sanitarie uguali a quelle dei servizi igienici. Gli antibagni, se sufficientemente ampi, possono essere destinati all'uso di spogliatoio. Ogni posto spogliatoio deve avere un ingombro lordo non inferiore ad un metro quadrato. Gli spogliatoi devono essere provvisti di adeguato ricambio d'aria naturale ovvero artificiale come da norme tecniche vigenti.

4. Nei locali dove è previsto l'utilizzo di sostanze tossiche volatili, qualora siano serviti di sola aeroilluminazione naturale, si deve prevedere comunque un sistema di aerazione forzata.

5. Tutti gli impianti tecnologici devono essere eseguiti nel rispetto delle norme di legge e tecniche vigenti (CEI e UNI).

6. Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra ed almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga alla ASL competente per territorio ex art. 65 D.Lvo 81/2008 e comunque devono esistere in essi le seguenti condizioni:

- a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità con vespai, intercapedini aerate nel rispetto dei regolamenti edilizi comunali;
- b) presenza di impianti di climatizzazione con caratteristiche approvate dal competente Servizio A.S.L.;
- c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per laboratori e clienti;
- d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifiche.

7. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti devono essere rivestiti fino a metri 2 (due) di altezza con materiale, liscio, lavabile, ben connesso e resistente all'acqua.

8. Gli esercizi, nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili, devono essere provvisti di un deposito separato dai locali di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della scheda tecnica fornita dalla casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità eccessive di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche.

9. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dalle presenti norme devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, lavabile disinfettabile e conservato per il periodo strettamente necessario, per la raccolta dell'immondizia. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

10. Tutti gli esercizi devono essere dotati di una cassetta per il pronto soccorso.

11. Gli arredi devono essere tali da permettere una facile pulizia giornaliera e una periodica disinfezione: gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere

forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

12. Al titolare dell'esercizio incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche :

- a) i locali dell'esercizio devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie; curare che l'abbigliamento da lavoro sia sempre in stato di perfetta pulizia;
- c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani;
- d) per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita e lavata ad alte temperature o biancheria a perdere;
- e) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili possono non essere servite;
- f) le lame dei rasoi, sia di tipo normale sia a lame lunghe, devono essere del tipo monouso. Esse vanno sconfezionate davanti al clienti prima di ogni utilizzo. Tutti gli altri attrezzi e strumenti non a perdere occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio, devono essere disinfettati ovvero, se necessario, sterilizzati;
- g) anche gli aghi e gli strumenti taglienti devono essere rigorosamente monouso; nell'attività di tatuaggio, i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili e certificati da parte dell'Autorità Sanitaria nazionale o estera; devono essere disponibili informazioni riguardanti il numero di lotto per ogni pigmento presente; i contenitori dei pigmenti devono essere di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito;
- h) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
- i) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- j) i procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- k) gli strumenti che possono essere utilizzati per clienti diversi, devono essere soggetti a interventi di sterilizzazione e/o disinfezione effettuate secondo quanto di seguito si riporta:

Fase 1: preliminare al trattamento di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.

Essa è indispensabile per il successo del successivo trattamento di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.

- a) Lavare e spazzolare con apposito spazzolino; tale operazione rimuove ed allontana elementi estranei, polvere e materiale organico presente, riducendone la carica microbica.
- b) Immergere gli strumenti in una soluzione detergente disinfettante per almeno 30 minuti. Tale pratica scioglie eventuale ulteriore materiale organico presente riducendo al minimo la carica microbica; sciacquare sotto acqua corrente e asciugare con salvietta monouso.

- c) Per ridurre i tempi dell'operazione possono essere utilizzati apparecchi ad ultrasuoni, in tal caso sono sufficienti 3÷4 minuti.

Fase 2: di sterilizzazione o disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione provoca la distruzione di tutti i microrganismi sia patogeni che non patogeni.

Si può realizzare con il metodo fisico attraverso il calore, ad esempio:

- a) vapore sottopressione: autoclave a 120°C per un minimo di 20 minuti;
- b) a calore secco: stufa a secco a 170°C per 2 ore;
- c) ad alte temperature: sfere di quarzo a 230°C per 2 secondi; la sterilizzazione con sfere di quarzo è indicata per piccoli oggetti (punte);
- d) altre apparecchiature presenti in commercio, opportunamente certificate, in grado di garantire i risultati richiesti.

Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario che gli stessi vengano sottoposti ad un trattamento di disinfezione ad alto livello di tipo chimico preceduto dalla fase preliminare di pulizia sopra descritta; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano il cloro, in particolar modo per la sua praticità la clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 grammi per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.

Per le modalità d'uso seguire sempre le indicazioni di concentrazione, tempi di contatto, durata della soluzione, fornite dalle ditte produttrici. Seguire inoltre le indicazioni fornite dalle ditte produttrici riguardo a cautele di uso e di detenzione, limitazione d'uso, per i vari materiali.

Gli apparecchi a raggi U.V. (apparecchi a luce blu) possono solo essere utilizzati, qualora se ne sia in possesso, per la conservazione degli strumenti già trattati.

L'adeguatezza delle diverse tecniche adottate dovranno essere dimostrate, a richiesta degli organi di vigilanza, anche mediante certificati e/o schede tecniche rilasciate dalle ditte produttrici.

13. Le acque reflue provenienti dall'attività di acconciatore sono paragonate a quelle delle attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art.14 secondo comma punto b) della legge regionale 26 marzo 1990 n.13 e s.m.i., assimilabili a quelle provenienti da insediamenti abitativi e pertanto classificati nella classe a) del predetto art. 14. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

PUNTO 3 REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITÀ VARIE SIA SUI MALATI, SIA SUI DECEDUTI

1. Fermo restando il divieto dell'attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico sanitarie dettate dalle presenti norme.

2. Le attività di acconciatore per uomo e donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati, ancorché non affetti da malattie infettive in fase contagiosa, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, previo parere del S.I.S.P. dell'A.S.L. competente, quando l'ammalato è al domicilio, previo parere del Direttore Sanitario, quando l'ammalato è ricoverato in luoghi di cura.

3. Le lame dei rasoi, sia di tipo normale sia a lame lunghe, devono essere del tipo monouso. Esse vanno sconfezionate davanti al clienti prima di ogni utilizzo. Tutti gli altri attrezzi e strumenti

non a perdere occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio, devono essere disinfettati ovvero, se necessario, sterilizzati; per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore, è proibito l'uso di piumini;

4. Le attività acconciatore per uomo e donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del S.I.S.P. dell' A.S.L. competente o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura e devono essere svolti da personale qualificato di esercizi autorizzati.

PUNTO 4 REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE A DOMICILIO DELL'ESERCENTE

1. Le attività disciplinate dalle presenti norme possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente, purché siano garantiti i seguenti parametri igienico-sanitari:

- a) i locali devono essere indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri. Per tutto il resto devono essere osservate le disposizioni previste al precedente PUNTO 2.

PUNTO 5 ADEGUAMENTI IGIENICO SANITARI PER ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI

1. Gli esercizi già esistenti, compresi quelli a domicilio dell'esercente, devono osservare le norme igienico sanitarie previste. Si dovrà procedere all'adeguamento delle caratteristiche edilizie in occasione di interventi di ristrutturazione o in caso di subingresso. Per particolari situazioni potranno essere richieste eventuali deroghe ai competenti servizi dell'ASL.

PUNTO 6 ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO-SANITARIE

1. Il servizio competente dell'ASL, per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero potrà comunque prescrivere, tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico-sanitari e le attrezzature.

PUNTO 7 ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente sopra citato si dovranno osservare puntualmente le specifiche norme vigenti in materia di prevenzione ed igiene negli ambienti di lavoro.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- Legge n. 161 del 14/02/1963 “Disciplina dell’attività di Barbiere, parrucchiere e affini” modificata dalla Legge n. 1142 del 23/12/1970;
- Legge n. 1 del 04/01/1990 “Disciplina dell’attività di estetista”;
- L.R. n. 54 del 09/12/92 “Norme di attuazione della Legge n.1/90”;
- D.P.G.R. n. 78 del 04/11/99 “Prime indicazioni tecnico-operative per l’esecuzione di attività di solarium”;
- Circolare Regione Piemonte prot. n. 4610/27.001 del 15/03/2001 “Precisazioni in merito all’utilizzo di apparecchiature UV tipo 4” ;
- D.P.G.R. n. 6/R del 17/04/2003 “Regolamento regionale delle Attività di solarium”;
- D.P.G.R. n. 46 del 22/05/2003 “Prime indicazioni tecnico-sanitarie per l’esecuzione dell’attività di tatuaggio e di piercing”;
- D.Lgs. n. 25/2002 “Attuazione della Direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro”;
- Circolare Regione Piemonte n. 3315/27 del 27/02/2003;
- Legge n. 174 del 17/08/2005 “ Disciplina dell’attività di acconciatore”;
- Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n.° 81;
- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 12 maggio 2011, n.° 110;
- Circolare Regione Piemonte prot. n. 7341/DB1603 del 12.07.11 avente per oggetto :”Attività di massaggi”;